

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	695, 696	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	696	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Disposizioni relative alla utilizzazione della disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49. (1295)	696	
PRESIDENTE	696, 698, 699, 700	
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	696, 697, 700	
SULLO	696, 699, 700	
GHISLANDI	696	
CORBINO	696, 700	
DE MARTINO FRANCESCO	697, 698, 699	
CHIOSTERGI	697	
BAVARO	699	
ARCANGELI	700	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
MURDACA: Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini della applicazione di alcune imposte. (1182)	700	
PRESIDENTE	700, 701, 703, 704	
TURNATURI, <i>Relatore</i>	701, 703, 704	
		VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 701, 703, 704
		MURDACA 702, 703
		MANNIRONI 703, 704
		Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati, e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni Statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147)
		704
		PRESIDENTE 705, 705, 706
		FERRERI, <i>Relatore</i> 705, 706
		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per i danni di guerra</i> 705, 706
		MANNIRONI 705, 706
		SULLO 706
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 706
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9.
		MARTINELLI, <i>Segretario</i> . Legge il processo verbale della precedente seduta.
		(<i>È approvato</i>).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ponti.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È indicato come primo punto dell'ordine del giorno, la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge di iniziativa del senatore Bilossi: « Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 » (585), approvata dalla nostra Commissione nella precedente seduta in sede legislativa del 24 maggio 1950.

Se non vi sono osservazioni, rinvio la votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49. (1295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49 ».

Invito il relatore onorevole Castelli Avolio a riferire su questo disegno di legge.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, ricorderò che noi ci siamo già in precedenza occupati della questione. Come è noto, l'articolo 274 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato stabilisce che, chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli del bilancio della spesa e la somma che forma impegno ai sensi dell'articolo 273 deve essere portata in economia. Pertanto, queste somme non impegnate, non si possono utilizzare in un esercizio finanziario successivo. Ne è venuto di conseguenza che parecchi provvedimenti di spesa dell'esercizio 1948-49 per i quali, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, era stata riservata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate dell'esercizio stesso, erano rimasti in sospeso, non essendosi potuta utilizzare tale aliquota per mancata presentazione, entro il suddetto esercizio 1948-49, del conseguente provvedimento di spesa. Da qui la necessità della presentazione di questo disegno di legge col quale si verrebbe a sanare

la situazione di numerosi provvedimenti legislativi tuttora sospesi.

Data la finalità che si propone il provvedimento sottoposto al nostro esame esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO. Dato che siamo già alla fine di maggio, non conviene forse che il provvedimento si estenda anche all'esercizio 1950-51? Perché, temo che la difficoltà si riproporrà automaticamente anche per il prossimo esercizio.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Io sarei favorevole alla proposta fatta dall'onorevole Sullo. Allora il testo verrebbe modificato: anziché di esercizio 1949-50, si può parlare di esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

GHISLANDI. Sarebbe necessario, secondo me, avere un elenco delle somme che vengono sottratte alla loro funzione originaria per il citato articolo 274 del regolamento di contabilità e che, pertanto, dovrebbero stare a disposizione del Governo per altri scopi.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Qui si tratta, però, di nuove entrate, che hanno trovato copertura in spese derivanti da disposizioni di legge e che vennero presentate, allo esame del Parlamento fuori della competenza dell'esercizio cui si riferivano.

Per quanto riguarda la disposizione singola e quindi l'assegnazione, ci sono i relativi provvedimenti che, al momento opportuno, verranno al nostro esame. Quindi il controllo parlamentare resta impregiudicato.

SULLO. Come ha già fatto presente l'onorevole collega relatore, desidero ricordare che all'esame della Commissione erano venuti molti provvedimenti legislativi di spesa aventi riferimento, per le maggiori entrate, con l'esercizio 1948-49, già chiuso.

Con questo provvedimento legislativo in sostanza si dice: d'ora in poi per il citato esercizio utilizzerete queste nuove entrate, corrispondenti a determinati provvedimenti di spesa che, il Parlamento, deve approvare. Così attraverso i provvedimenti legislativi, si possono utilizzare le maggiori entrate, anziché mandarle in economia, ovvero destinandole a diminuire il disavanzo dell'esercizio 1948-49.

CORBINO. Domando se queste maggiori entrate siano di carattere particolare riferite a singoli stati di previsione o se è la maggiore entrata di tutto il bilancio che debba essere utilizzata.

Faccio il caso delle ferrovie dello Stato. Noi stiamo per approvare un bilancio su cui

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

sappiamo, per conoscenza ufficiale della Commissione dei trasporti e della Commissione finanze e tesoro, che vi sarà un maggiore stanziamento di 26 miliardi nei confronti di quello dell'esercizio in corso.

Vorrei sapere se impegnamo le maggiori entrate senza preoccuparci se in altri settori vi siano state minori entrate.

Pertanto, non sono favorevole a questo provvedimento perchè continuiamo ad accrescere la confusione che esiste già nella nostra finanza.

Siccome abbiamo dei bilanci in disavanzo, se vi sono delle maggiori entrate, queste dovranno andare a ridurre il disavanzo.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi associo all'onorevole Corbino perchè, in realtà, esistono delle norme nella nostra legislazione. Il Governo chiede di derogare a queste norme, però per giustificare questa deroga bisognerebbe che fossero forniti dei chiarimenti intesi a far conoscere perchè si è determinata questa situazione.

Ora, né dalla relazione che precede il disegno di legge, né dalla relazione dell'onorevole Castelli Avolio abbiamo conosciuto queste ragioni. Si tratta pertanto di un sistema del tutto diverso da quello previsto dalle norme comuni della contabilità di Stato, ossia si dà, in fondo, potere al Governo di spendere le entrate di un esercizio sui bilanci degli esercizi successivi.

Ciò rappresenta veramente un sovvertimento della contabilità di Stato.

In casi eccezionali questo può essere giustificato, ma nella fattispecie non ne vedo la ragione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Rispondo alle osservazioni mosse sia dall'onorevole Corbino che dall'onorevole De Martino Francesco. Ho detto che della questione ci siamo già occupati quando la Commissione si trovò di fronte ad uno di questi disegni di legge e dovette sospenderne la discussione in attesa della presentazione del provvedimento in esame.

Si tratta, in altri termini, di un provvedimento di carattere eccezionale, tanto è vero che non ho proposto l'estensione agli esercizi successivi, appunto tenendo conto del carattere eccezionale del sistema, perchè, e lo ripeto, il principio inserito nella legge sulla contabilità generale dello Stato è questo: che ogni economia deve incidere sulle risultanze finali del bilancio dovendo servire a diminuire l'eventuale *deficit* del bilancio medesimo.

Quando esaminammo la questione e ponemmo in questi termini la questione stessa,

vi furono due tendenze, una di mantenere fermo il principio della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, appunto per evitare gli inconvenienti detti; l'altra di modificare il regolamento in senso continuativo dato il ritardo che certamente ogni anno avverrà nella presentazione di simili provvedimenti.

Personalmente sono contrario a questa seconda soluzione, preferendo l'emanazione, una volta tanto, di un provvedimento di sanatoria, come l'attuale.

Ad ogni modo, della questione generale dicemmo che ce ne saremmo occupati quando la riforma della legge di contabilità generale dello Stato fosse sottoposta all'esame del Parlamento e quindi della nostra Commissione competente nel merito.

Ora, si tratta di sanare questa situazione.

Vediamo in concreto quali sono i provvedimenti di una certa gravità ed eccezionalità che andrebbero sanati.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul provvedimento n. 901: «Autorizzazione della spesa di lire 900 milioni, occorrenti per l'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate».

Di fronte a questo provvedimento non credo che si possano fare osservazioni.

Un altro provvedimento è quello riguardante il contributo all'Istituto agronomico dell'Africa italiana con sede a Firenze.

Un altro ancora è quello riguardante l'autorizzazione della spesa di 250 milioni per l'intervento di pronto soccorso in caso di pubblica calamità, ecc., già spesi e ce ne occupammo in questa Commissione. E così altri 10-12 provvedimenti di carattere del tutto eccezionale.

Perciò la posizione che io, come relatore, mi sono permesso di assumere, è che la proposta di variazione dell'articolo 274 del regolamento di contabilità provenga da un membro della Commissione affinché la sanatoria sia fatta in due esercizi.

Questo proprio con riferimento a quegli inconvenienti di carattere teorico fatti presenti dall'onorevole De Martino Francesco e di carattere pratico-contingente ed anche di una certa gravità, cui ha fatto cenno l'onorevole Corbino.

CHIOSTERGI. Ho già fatto una dichiarazione a questo proposito.

Il fatto di affrontare dettagliatamente alcune disposizioni delle leggi fondamentali è un sistema che non può avere il mio consenso, perchè nella frammentarietà dell'azione legislativa noi vediamo che i problemi non ven-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

gono risolti con la dovuta precisione e facciamo così lavorare a vuoto l'istituto parlamentare.

Qui si tratta di introdurre una modificazione all'articolo 274 della legge di contabilità generale dello Stato.

Dobbiamo approvare una norma di carattere transitorio per far fronte a spese che sono state già effettuate.

Per esempio, le spese relative alle alluvioni, se non erro, sono state già effettuate in parte e ciò illegalmente, perchè non si è tenuto conto dell'articolo 81.

Mi pare che questo sia il problema. Se tale è il problema sono disposto a votare questa legge, se invece fosse un altro, cioè si volesse risolvere il problema di carattere generale e non contingente, allora sarei contrario.

PRESIDENTE. Qui si è dimenticato che questa questione l'abbiamo ampiamente esaminata. Perché? Perché noi abbiamo un certo numero di provvedimenti che o non abbiamo espresso ancora il parere o non abbiamo votato perchè vi era l'ostacolo dell'articolo 274 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato di cui già conoscete il contenuto.

Che cosa avviene, in pratica, nell'attuale contingenza? Avviene che vi sono delle entrate le quali vengono approvate nell'ultimo periodo dell'esercizio finanziario e qualche volta anche nell'esercizio finanziario successivo.

Le note di variazioni al bilancio vengono preparate nell'ultimo periodo dell'esercizio finanziario. Spesso accade che mentre dette note sono approvate dal Parlamento, l'esercizio finanziario venga a scadere; contemporaneamente, vi sono provvedimenti che importano spese alle quali si fa fronte con le maggiori entrate stabilite con note di variazioni di quell'esercizio finanziario. Applicando l'articolo 274 del regolamento di contabilità, ci siamo trovati in questa situazione: che dopo il 30 giugno non abbiamo potuto approvare i suddetti provvedimenti di spesa essendo l'esercizio già scaduto.

Infatti noi ne abbiamo sospesi parecchi, (finora 13). Quando esaminammo nella precedente seduta del 24 marzo scorso la questione, a proposito di un provvedimento, il 1158, che presentava carattere di particolare urgenza, la Commissione, a cui fu prospettata la situazione, decise di soprassedere all'applicazione del citato articolo 274 soltanto per quel provvedimento, riservandosi di esaminare la questione il giorno in cui fosse stato

presentato dal Governo un provvedimento di carattere transeunte, annunciato fin dallo scorso mese di febbraio.

I disegni di legge giacciono nonostante le pressioni dei vari ministri, i quali si trovano naturalmente in difficoltà.

Vi sono contributi a favore di istituzioni che se non ricevono i contributi stabiliti devono chiudere i battenti e che vanno avanti contraendo prestiti. Così vi è quel provvedimento che citava poco prima il relatore, per spese di pubblica calamità.

Dunque, si tratta di sanare una determinata situazione e perciò è stato detto al Governo: se non vi sarà un provvedimento di sanatoria, i provvedimenti sospesi non passeranno.

Quindi si tratta di questo: che se approviamo questo provvedimento, che ci dà la possibilità di impegnare le spese di esercizi passati, possiamo approvare i provvedimenti tuttora sospesi, altrimenti dobbiamo respingerli.

Questa è la situazione, situazione che nasce dalla necessità delle cose, perchè, ripeto, le maggiori entrate si rendono disponibili quando l'esercizio finanziario è prossimo a scadere e vengono approvate, quando l'esercizio finanziario è scaduto.

Si tratta di variare per un breve periodo, secondo la proposta governativa, la portata dell'articolo 274 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Naturalmente il merito dei provvedimenti sarà discusso quando su di essi (non sono all'ordine del giorno) si saranno pronunciate le quattro Sottocommissioni, ciascuna secondo la propria competenza.

Se approviamo il provvedimento in discussione, mi riprometto di portare nella prossima seduta all'esame della Commissione i provvedimenti tuttora sospesi.

Vi è poi la proposta dell'onorevole Sullo il quale faceva rilevare che questo provvedimento sarebbe efficace per sanare una posizione passata. Dato che siamo allo scadere dell'esercizio e dato che i provvedimenti debbono essere approvati ancora dal Senato, sarebbe bene estendere il provvedimento anche all'esercizio prossimo.

DE MARTINO FRANCESCO. Sull'ultimo rilievo osservo che il disegno di legge per quanto fosse sollecitato, a quanto il Presidente ci informa, è stato presentato nella seduta del 24 maggio 1950. Quindi ci troviamo sempre di fronte a questi fatti compiuti: situazioni che richiedono da parte del Governo un certo sollecito intervento vengono

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

invece lasciate correre mentre poi la Camera si trova nella necessità di dover approvare d'urgenza ed anche, come ha proposto l'onorevole Sullo, di dover ulteriormente derogare alla norma, estendendo la deroga all'esercizio successivo.

Circa altri rilievi dell'onorevole Presidente posso rendermene conto e cioè che una nota di variazione, approvata quasi al termine dell'esercizio, crei delle difficoltà. Però il disegno di legge concerne tutte le note di variazioni, cioè quelle che sono venute tardi e quelle che sono state presentate in tempo.

BAVARO. Cioè quelle che non sono state utilizzate.

DE MARTINO FRANCESCO. Ho capito, però non è stato ancora dimostrato che questa carenza di impegni sia stata determinata da motivi di stringente necessità o di cattiva gestione da parte dei ministeri responsabili. Questo è il punto sul quale i dubbi non sono per nulla chiariti.

SULLO. Forse quando ho parlato prima non sono stato chiaro. C'è una nota di variazioni al bilancio presentata l'8 ottobre 1949, relativa all'esercizio finanziario 1948-49 scaduto il 30 giugno 1949. Già dal fatto che la data è quella dell'8 ottobre 1949 dobbiamo trarne una conseguenza, che cioè vi è stata una prassi molto larga, perché tale nota non doveva essere presentata ad esercizio chiuso e oltrepassando così anche il mese di luglio, di cui si può tener conto agli effetti dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783. Ne è risultata tutta una situazione confusa per quanto riguarda l'impegno delle maggiori entrate che sono state accertate. Così abbiamo visto la presentazione di un disegno di legge in data 12 dicembre 1949 relativo a 250 milioni per soccorsi di pubblica calamità, di cui sono stato io stesso relatore e per il quale ho consigliato di soprassedere all'approvazione, perché non potevamo approvarlo.

Ora, in pratica, una serie di disegni di legge sono stati presentati al Parlamento prima del mese di giugno. Quindi, in sostanza, la colpa è dovuta al ritardo con cui il Parlamento esamina in genere i provvedimenti. Di modo che ci troviamo in questa situazione: che una serie di provvedimenti legislativi sono oggi all'esame delle competenti Commissioni della Camera e del Senato e non possono essere approvati perché, per l'articolo 81, fanno riferimento a maggiori entrate dell'esercizio finanziario 1948-49, da tempo chiuso.

In pratica che cosa si determinerebbe se non approvassimo questi disegni di legge? Che sic-

come la maggior parte di dette spese le riterremmo giuste, dovremmo trovare quattro miliardi di copertura sull'esercizio nuovo. Di modo che, avendo interesse ad avere maggiori entrate, noi facciamo l'inverso, cioè facciamo risparmiare quattro-cinque miliardi nell'esercizio 1948-49; mentre poi questi miliardi si dovranno cercare nell'esercizio corrente per la copertura di tali provvedimenti di spesa che sono all'esame del Parlamento da più di un anno.

Il mio emendamento aggiuntivo ha il fine di rendere operante la legge che ci è stata presentata per l'esame.

Ripeto, abbiamo un provvedimento di 250 milioni per soccorsi di pubblica calamità. Noi diciamo che questa nostra legge ha valore per l'esercizio finanziario 1949-50. Intanto, il nostro parere deve andare alla VII Commissione permanente che dovrà riunirsi ed approvare. Poi il provvedimento deve andare al Senato. Si è certi che entro il 30 giugno tale disegno di legge sarà approvato? Quindi se entro il 30 giugno non è stato approvato dal Senato, ci troveremo nella stessa condizione in cui ci troviamo adesso, perché i 250 milioni non possono essere approvati non avendo valore per la relativa copertura.

DE MARTINO FRANCESCO. Perché questo disegno di legge è stato presentato il 24 maggio e non in febbraio?

SULLO. Perché è stato difficile redigere un provvedimento del genere.

In sostanza ci troviamo di fronte a questa situazione: o spendere con i residui attivi dell'esercizio 1948-49, questi quattro-cinque miliardi, oppure trovare quattro-cinque miliardi di copertura in questo esercizio. Sarebbero quattro-cinque miliardi di minori spese che verrebbero a diminuire l'onere delle spese sull'esercizio corrente. Ecco perché la sostanza si unisce alla forma.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli.

Di lettura dell'articolo 1:

« In deroga all'articolo 274 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere impegnate durante l'esercizio finanziario 1949-50, a copertura di nuove o maggiori spese ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Circa le osservazioni fatte da alcuni colleghi, sarei per il mantenimento dell'espressione « non impegnate », perché l'articolo 1 parla di entrate non impegnate entro l'esercizio stesso, in quanto se fosse intervenuto un impegno nel senso proprio della contabilità di Stato, allora non vi sarebbe stata ragione di adottare questo provvedimento, perché potremmo dire che c'è stato un impegno e quindi non ci troveremo più di fronte all'ostacolo formale costituito dall'articolo 274. In tal senso manterrei l'espressione « non impegnate », che è l'espressione giuridica che ha un significato proprio.

SULLO. Per accedere alla tesi giustificatissima dell'onorevole Corbino si potrebbe stabilire l'entità di queste entrate non utilizzate.

Ma non vorrei creare ulteriori intralci all'approvazione del provvedimento.

CORBINO. Non insisto nella mia riserva benché essa risponda a un principio che noi evidentemente siamo disposti a non rispettare approvando questa legge, cioè a dire non vorrei che noi costituissimo il precedente che anche al di là del 31 luglio le maggiori entrate si possano considerare come maggiori entrate agli effetti della copertura di spese inerenti l'esercizio successivo. Si tratta di una regolarizzazione. Queste sono finzioni che noi facciamo. Comunque non insisto.

SULLO. Non insisto nemmeno io.

ARCANGELI. Domando al relatore se ha nulla in contrario che fosse detto così: « e non impegnate o impegnate ».

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Dovrei far osservare che l'impegno è qualcosa da effettuare e che è relativo ad una cosa giuridica, legittima; quindi se le somme fossero impegnate, se ci fosse stato l'impegno durante il corso dell'esercizio non sarebbe nata la necessità di questo provvedimento di carattere eccezionale e transitorio. Quindi l'impiego, che non è altro che la spesa, è qualcosa che deriva dalla conseguenza giuridica dell'impegno. Quindi si introdurrebbe un concetto che non esiste nella contabilità generale dello Stato e nel Regolamento, perché l'articolo 274 parla appunto di somme non impegnate nell'esercizio in cui sono state autorizzate. Quanto alla limitazione delle cifre, è un problema che sarà esaminato di volta in volta, quando ci occuperemo dei singoli provvedimenti per cui le Sottocommissioni della nostra Commissione hanno dato un parere sospensivo sino all'approvazione di questo disegno di legge che mira a togliere di mezzo, a rimuo-

vere un ostacolo di carattere formale per procedere all'esame dei provvedimenti sospesi; ma quando discuteremo detti disegni di legge, li esamineremo secondo la loro natura e il loro scopo.

SULLO. Faccio presente che qui si tratta di autorizzare la copertura di nuove o maggiori spese degli esercizi 1949-50 e 1950-51.

ARCANGELI. Non impiegate a copertura di maggiori spese. Mi attengo all'autorevole dichiarazione dell'onorevole relatore.

SULLO. Io proporrei: « possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi 1949-50 e 1950-51 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento proposto dall'onorevole Sullo: « In deroga all'articolo 274 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi 1949-50 e 1950-51 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2; ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in questa stessa seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Murdaca: Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte. (1182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Murdaca: « Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Am-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

ministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte».

Invito il relatore, onorevole Turnaturi, a riferire su questa proposta di legge ricordando che essa è già stata esaminata dalla nostra Commissione, in sede referente, il 26 maggio e deferita, poi, al nostro esame in sede legislativa.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa del deputato Murdaca tende a prorogare di un anno il termine previsto dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, che, come è noto, conferisce all'amministrazione finanziaria la facoltà di consentire un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria.

Scopo precipuo della proposta di legge è quello di indurre i contribuenti a scegliere la via del concordato anziché quella del contenzioso con notevole economia di lavoro per l'amministrazione, la quale avrebbe il vantaggio di realizzare sollecitamente le relative entrate.

Nel merito la proposta appare opportuna per le seguenti considerazioni:

1°) gli uffici finanziari non hanno potuto procedere alla valutazione di tutte le pratiche (parecchie centinaia);

2°) di conseguenza molti contribuenti che di loro iniziativa avevano sollecitata la valutazione, non hanno potuto concordare, e quindi avvalersi della disposizione transitoria, non per colpa propria bensì per l'impossibilità materiale dell'amministrazione di procedere alla valutazione della ricchezza per l'applicazione delle varie imposte;

3°) pone tutti i cittadini nelle stesse condizioni di parità (scopo precipuo di qualsiasi legge);

4°) facilita all'amministrazione il compito di smaltire il notevole arretrato di cui è oberata in quanto il cittadino sceglie più facilmente la via del concordato;

5°) non comporta perdita per l'erario in quanto rimane fermo il limite previsto dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, cioè l'abbuono viene consentito soltanto per le successioni apertesi o per gli atti pubblici

stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di cui sopra;

6°) attenua l'incidenza delle forti aliquote della precedente legge di successione menzionata dal proponente, onorevole Murdaca.

Aggiungo, infine, che la Commissione a suo tempo aveva stabilito la data del 31 ottobre, che il Governo non ha accettato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare la Commissione, accettando il principio fondamentale della proposta di legge in esame, di fissare la proroga a non più di due mesi, per le seguenti ragioni di carattere pratico: questa disposizione, entrata in vigore alla fine di maggio dell'anno scorso, ha dato i suoi effetti soltanto negli ultimi 15 giorni, perché, naturalmente, i contribuenti si riducono agli ultimi giorni per compiere questa formalità.

Posso dire che soltanto nell'ufficio atti pubblici di Roma è stato incassato un miliardo di imposte arretrate in più del mese precedente. Il che indica, appunto, che queste norme eccezionali danno un vantaggio soltanto negli ultimi giorni.

Se oggi la Commissione deliberasse un determinato termine, sarebbe sempre negli ultimi 15 giorni che i contribuenti regolarizzerebbero la loro posizione.

Se deste altri sei mesi o prorogaste sino al 31 ottobre, come è stato proposto, tenuto conto che vi è il periodo di ferie, gli uffici non farebbero niente per tutta l'estate, i contribuenti non andrebbero negli uffici per regolarizzare le loro pratiche e probabilmente negli ultimi giorni di ottobre vi sarebbe una notevole ressa.

I dati sono i seguenti: entro il 15 maggio sono state fatte tutte le valutazioni da parte degli uffici tecnico-erariali, sono state eseguite tutte le necessarie notifiche per gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di cui si vuol prorogare il termine.

Ora potremmo dire di essere tranquilli dal punto di vista concettuale, perché tutti i contribuenti hanno avuto almeno 10 giorni di tempo per procedere al concordato. Nella realtà in alcuni uffici non vi è stato eccessivo affollamento di contribuenti.

Posso dare questi dati: per il compartimento di Roma tutti gli uffici provinciali sono a posto con notifiche, accertamenti e concordati; mentre l'ufficio di Roma è in arretrato con circa 13 mila vertenze; il compartimento di Napoli ha un buon ar-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

retrato; l'ufficio di Napoli denuncia 2 mila pratiche arretrate; il compartimento di Milano su 70 mila pratiche esistenti nel mese di maggio 1949, ne sono state definite circa 50 mila e si presume di averne circa 20 mila pendenti in questi giorni; sempre per gli uffici centrali (perché gli uffici periferici sono quasi tutti a posto; sono i grossi uffici che sono in ritardo); Bologna ritiene di avere circa il 20 per cento di posizioni ancora in sospeso di cui il 10 per cento sarebbe definito entro il 31 maggio; Messina è a posto completamente con le notifiche e con i concordati; Venezia anche a posto; Ancona è anche al corrente; Firenze, in via di massima, è al corrente; Grosseto ha circa il 10 per cento di pratiche ancora in sospeso; Arezzo si trova con il 20 per cento di pratiche in sospeso; Verona è a posto, così pure Palermo; Torino al 15 maggio aveva ancora 15 mila pratiche in sospeso.

Ora, vi posso dare tranquillamente questa assicurazione: in due mesi, sollecitando, come ho già fatto, gli uffici che sono in arretrato, se noi liquideremo le pratiche e se facciamo una proroga di soli due mesi avremo il vantaggio di puntare sullo slancio degli uffici e dei contribuenti e quindi di avere un lavoro meglio ripartito. Se proroghiamo il termine al 31 ottobre si potrebbe determinare questa situazione: si arresta immediatamente l'azione di concordato che si riprenderà verso il 15 ottobre ed allora avremo altri 20 giorni di lavoro affannoso e probabilmente una richiesta di ulteriore proroga.

Prego di considerare la cosa dal punto di vista funzionale. Non si vuole essere particolarmente severi nei confronti del contribuente, ma si vuole, in questa materia, fare cosa logica che risponda all'opportunità degli uffici e all'opportunità del contribuente, perché quando avremo esaurito questa legge ci saremo messi a posto con gli accertamenti sino alla fine di maggio 1949; poi vi sono gli altri atti da regolarizzare, che rappresentano tutta un'altra attività che segue molto da vicino quella precedentemente detta e per i quali ho pregato gli uffici di usare una certa tolleranza nella valutazione, pur di arrivare al concordato. Quindi non vi sarà differenza fra la situazione degli atti di prima e di dopo il maggio 1949, purché ci sia un minimo di giustificazione da parte del contribuente, per impegnare la notifica dell'ufficio tecnico-erariale. Credo che si possa arrivare sino al 25 per cento, anche per gli atti successivi al maggio. In tal modo realizziamo una situazione abbastanza continua e nello stesso tem-

po efficace per l'amministrazione e per il contribuente.

Se solo Roma ha potuto incassare in poco tempo un miliardo, che cosa succederà se rimandassimo la legge di un anno mentre altre imposte si accumulano sulle spalle del contribuente? Questi verrebbe a trovarsi oberato di oneri. Il contribuente guarda al momento in cui sborsa, non guarda a che cosa si riferisce questo pagamento. Quindi questi rinvii di pagamento di imposte hanno il danno per il contribuente di dover far fronte a gravi oneri e per l'amministrazione quello della non continuità nell'incasso.

Per queste ragioni prego l'onorevole Murdaca ed il relatore di accettare la mia proposta del 31 luglio 1950. Continueremo nell'attività di regolamentazione in corso e posso garantire che, entro il 31 luglio, saremo nelle condizioni di esaurire tutte le richieste di concordato. Si manderanno, se dovesse essere necessario, dei funzionari in trasferta.

MURDACA. Debbo dire all'onorevole ministro che sono costretto ad insistere per il termine più lungo.

Già quella specie di statistica che il ministro ci ha reso nota, non dice in che stato si trovano le pratiche mentre ho notizia che le pratiche sono sì pendenti in un numero qualche volta ridotto, ma in uno stato tale che entro due mesi non potranno essere liquidate. Vi sono pratiche importanti, come quelle di successione, che richiedono una particolare istruttoria, perizie sul posto, accertamenti tecnici che fanno impiegare molto tempo.

Ora, questi contribuenti si verrebbero a trovare in uno stato di disagio di fronte agli altri contribuenti, che hanno usufruito di questo speciale abbuono del 33 per cento concesso dalla legge. Ecco perché due mesi non mi sembrano un periodo idoneo per liquidare queste pendenze.

Dal punto di vista psicologico, l'osservazione fatta dall'onorevole ministro è più che esatta, perché tutti corrono negli ultimi giorni a liquidare le proprie pratiche; ma questa volta quando avremo assegnato, per esempio, il termine del 31 ottobre o del 31 dicembre 1950, il contribuente si persuaderà che altro termine di proroga non sarà concesso. Quindi l'osservazione psicologica in questo particolare momento non ha valore. Insisto pertanto per un termine più lungo.

D'altra parte della circolare di cui ha parlato l'onorevole ministro, mi sono permesso di includerne il contenuto nell'articolo 2 della legge. Ora poi non è più possibile parlare di proroga, perché oggi è l'ultimo giorno

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

di scadenza. Se l'onorevole ministro crede di accettarlo, insisterò perché questo articolo 2 venga approvato dalla Commissione, se poi crede che non stia nel posto giusto lo ritirerò; ma quanto al termine sono costretto ad insistere, anche perché quel numero pendente di pratiche di cui ha parlato l'onorevole ministro, non potrà essere espletato con quella precisione che le pratiche richiedono, perché si fa presto a notificare accertamenti, ma quegli accertamenti importano cifre iperboliche che l'amministrazione finanziaria stabilisce per non cadere in prescrizione. Ecco perché mantengo il mio punto di vista, nel senso di un termine più lungo, o quello almeno già fissato dalla Commissione, in sede referente, cioè il 31 ottobre 1950.

Per quanto riguarda la modifica l'ho stilata in modo diverso, perché, come dicevo prima, non si può parlare di proroga, ma di nuova disposizione.

MANNIRONI. Nella seduta precedente mi ero dichiarato sostanzialmente d'accordo con la proposta di legge del collega Murdaca, cioè per il termine del 31 ottobre. Però ora mi rendo conto della fondatezza dei motivi dell'onorevole ministro e vorrei fare una proposta conciliativa che salva le due esigenze, quella del contribuente e quella degli uffici, cioè proporre che il termine di 60 giorni sia fissato, ma a decorrere dall'entrata in vigore della legge, perché temo che con tutta la buona volontà questa legge non potrà essere varata così come il ministro spera. Penso che se fisseremo il termine del 31 luglio, la legge sarà pubblicata alla fine di giugno. Quindi propongo che il termine di 60 giorni cominci a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Posso accettare la proposta dell'onorevole Mannironi, salvo a stilarla. Pertanto, mi permetto di far presente all'onorevole Murdaca quanto segue: tutte le valutazioni che dovevano essere fatte dai periti, dagli uffici tecnico-erariali sono state già fatte. Ho avuto ieri l'assicurazione dal direttore generale, il quale ha assunto notizie dai dipendenti uffici, che al 15 maggio, come avevamo stabilito, tutte le perizie erano state fatte. Quindi non c'è più questa necessità prospettata dall'onorevole Murdaca. La notifica è stata fatta nel periodo che intercorre fra il 15, 20, 21 e 22 maggio, per cui c'è chi ha avuto un anno di tempo per pagare e chi sei-sette giorni. Ma quando noi diamo 60 giorni si ha tutto il tempo per potersi preparare a pagare, tanto

più che i contribuenti che hanno grosse pendenze hanno sollecitato essi stessi la perizia. Quindi temevano di non arrivare in tempo a godere del termine.

Non posso poi accettare di introdurre come norma permanente ciò che si identifica con la circolare, perché un conto è fissare in via amministrativa una certa elasticità del funzionario ed altro conto è fissarla per legge. Quando lo diciamo per legge non è più una questione di apprezzamento da parte dell'ufficio. L'ufficio sarebbe tenuto a ridurre indiscriminatamente l'accertamento nella misura del 25 per cento. Non possiamo introdurre una disposizione di legge che obblighi la riduzione del 25 per cento. Ciò è lasciato all'apprezzamento degli uffici competenti.

MURDACA. Non insisto per l'inclusione dell'articolo 2, pur facendo rilevare all'onorevole ministro che si parla di facoltà e non di legge. Quindi, da un certo punto di vista saremmo sullo stesso piano. È differente per la responsabilità del funzionario nei confronti del superiore, ma nei confronti del contribuente no. Comunque, non insisto. Insisto però per il termine del 31 ottobre circa il quale l'onorevole sottosegretario di Stato Castelli Edgardo si era mostrato ben disposto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dal verbale risulta che non ha accettato il termine del 31 ottobre.

TURNATURI, *Relatore*. Quando l'onorevole sottosegretario di Stato propose il termine di due mesi qualche collega fece presente che questo decorresse dall'entrata in vigore della legge. La Commissione stava per accettare la data del 30 settembre, senonché molti colleghi fecero osservare che non significava niente, perché i mesi di agosto e settembre sono mesi vuoti, sia per l'attività dell'amministrazione finanziaria, sia per l'attività dei cittadini, perché rappresentano periodi di ferie. Ed allora avevo proposto il termine del 31 ottobre, periodo in cui si conclude la campagna agraria.

Ho voluto chiarire così come si era arrivati al termine del 31 ottobre. Come relatore mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che bisognerebbe sentire il pensiero dell'onorevole ministro delle finanze.

TURNATURI, *Relatore*. La mia proposta è di aderire alla richiesta dell'onorevole ministro, dato che egli assicura che entro due mesi vi potrà essere il completo espletamento di tutto questo arretrato. Sono però dell'idea di fissare in ogni caso una data precisa, anche

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

a vantaggio dei contribuenti, i quali sanno quale sia il termine fissato.

MANNIRONI. Mi permetto di insistere nella mia proposta, cioè due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TURNATURI. Propongo formalmente che la data sia portata al 31 luglio e chiedo che tale proposta sia messa in votazione.

MANNIRONI. Siccome la mia è più lontana, va posta in votazione prima. Insisto per il termine del 31 agosto.

PRESIDENTE. Quindi ella modifica?

MANNIRONI. Sì, perché mi convinco che è meglio stabilire un termine fisso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge in esame:

« È prorogato al 31 maggio 1951 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, relativamente all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle finanze della facoltà per l'abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'Amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonché dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206 ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Proporrei che l'articolo unico fosse sostituito dal seguente:

« La facoltà concessa dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, all'Amministrazione finanziaria di accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'Amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonché dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, può essere esercitata fino al 31 luglio 1950 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo, testé proposto dall'onorevole ministro in sostitu-

zione dell'articolo unico della proposta di legge del deputato Murdaca.

(È approvato).

TURNATURI, *Relatore*. Propongo che al suddetto articolo sia aggiunto il seguente articolo:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo testé letto che assumerà il numero 2.

(È approvato).

La proposta di legge, così modificata, sarà votata a scrutinio segreto nella seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

Ricordo agli onorevoli colleghi che di questo provvedimento rimane da esaminare soltanto l'articolo di cui era rimasta sospesa la discussione nella precedente seduta del 24 corrente. D'accordo col Governo, tale discussione avvenne sul nuovo testo formulato dal Comitato da me nominato nella seduta dell'11 maggio corrente. Poiché l'onorevole Costa, relatore, si è dovuto assentare prego l'onorevole Ferreri di riferire, su questo articolo di cui ritengo opportuno dare nuovamente lettura:

« Le disposizioni di cui agli articoli, 5, 6, 7, 8 hanno effetto nei riguardi dei concorsi indetti con bandi pubblicati dal 1° gennaio 1949 in poi, nonché dei concorsi banditi precedentemente se a tale data risultavano ancora da espletare in tutto o in parte, e dei concorsi a posti di insegnante elementare indetti dal-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

l'anno 1947 in poi, quando non siano state liquidate le indennità.

« Non sono ripetibili le maggiori somme che eventualmente risultino corrisposte per i concorsi di cui al precedente comma già interamente espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana »

FERRERI, *Relatore*. Devo proporre a quest'ultimo articolo del disegno di legge ora in esame, un emendamento che tende a regolare le indennità arretrate, emendamento che aveva incontrato obiezioni da parte della Commissione.

Il testo dell'amendamento che propongo è il seguente: Sostituire il 1° comma dell'articolo 12 del testo ora letto con i seguenti due commi: « Le indennità spettanti in base al decreto legislativo 2 settembre 1946, n. 483, ai Commissari per i concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione con bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 1947, sono aumentate del 70 per cento.

« La misura delle indennità previste dal comma precedente si applica anche ai commissari dei concorsi per maestri elementari indetti dopo il 19 gennaio 1947 ».

La ragione dell'emendamento è stata già esposta la volta scorsa, in cui si è rilevato che per i concorsi relativi alle scuole medie vi è un decreto legislativo che alla stregua dei fatti si è dimostrato insufficiente, per cui il ministro ha proposto l'aumento del 70 per cento. Se la Commissione approva questo emendamento almeno una gran parte dei commissari che ancora deve avere le indennità avrebbe la questione regolata.

Per quanto riguarda gli altri concorsi vi è un trattamento uguale per tutti i ministeri restando da esaminare, se mai, l'indennità da concedere ai commissari qualora il concorso sia stato espletato, oppure la graduatoria formata, ma non ancora sottoscritta dal ministro; ossia se deve valere il nuovo progetto o quello precedente.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. Non ho nulla da osservare circa l'emendamento proposto dall'onorevole Ferreri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del 1° comma dell'articolo 12, così come è stato proposto dall'onorevole relatore e di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Passiamo al 2° comma dell'articolo 12 di cui credo opportuno dare nuovamente lettura: « Non sono ripetibili le maggiori somme che eventualmente risultino corrisposte per i concorsi di cui al precedente comma già interamente espletati dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento dell'onorevole Mannironi di cui do lettura: « Le norme di cui al precedente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i dipendenti di tutti gli enti pubblici ».

MANNIRONI. L'emendamento è determinato dal proposito di volere adeguare la condizione dei commissari che prendono parte ai concorsi e agli esami degli altri enti pubblici ai commissari che prendono parte ai concorsi ed esami statali.

Faccio rilevare che molti concorsi di enti pubblici sono di carattere misto. Per esempio, ai concorsi dei dipendenti comunali e provinciali prendono parte molto spesso funzionari statali delle prefetture e di altri uffici statali. Ora, per potere regolare uniformemente la condizione di costoro, cioè di tutti i membri di commissioni che fanno parte di concorsi di esami di enti pubblici, mi pare sia necessario adottare la disposizione di carattere generale che ho proposto.

PRESIDENTE. Osservo che la dizione « enti pubblici » è così generica che comprende la provincia, il comune ed una infinità di enti, che solo la dottrina potrà determinare.

Poi, finché vi è un trattamento unico per le amministrazioni dello Stato va bene, ma per qualunque ente pubblico non so quanto sia opportuno.

MANNIRONI. Mi preoccupavo degli enti pubblici locali cioè province e comuni. Potrei anche specificare in tal senso, limitando la portata del mio emendamento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. Il Governo non è d'accordo perché il presente disegno di legge comprende solo i concorsi delle amministrazioni statali.

MANNIRONI. In tutti i provvedimenti per i dipendenti statali abbiamo dato facoltà agli enti locali di estendere le medesime provvidenze.

Per rispondere all'obiezione dell'onorevole sottosegretario di Stato vorrei dirgli che a molti dei concorsi degli enti locali partecipano i dipendenti dello Stato. Che trattamento debbono avere? Bisognerà che lo si precisi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

FERRERI, *Relatore*. Vorrei osservare che tutto questo disegno di legge è impostato sulla previsione di concorsi relativamente numerosi. Ecco perché si è dovuta graduare la misura.

Ora, i concorsi per gli enti locali generalmente sono espletati con un numero di concorrenti molto limitato, per cui la fattispecie esce totalmente da quello che era l'intendimento del proponente ed in certo senso vorrei dire che ne verrebbe una misura eccessivamente limitata, proprio perché il progetto di legge va bene per i concorsi dello Stato che sono numerosi e non va bene per i concorsi che hanno pochi concorrenti. Mi sembrerebbero due ipotesi numericamente diverse e quindi non accettabili.

SULLO. Credo che le esigenze prospettate dall'onorevole Mannironi, come giustamente faceva osservare l'onorevole Presidente, non possono essere tradotte in una norma concreta, però si potrebbe fare un ordine del giorno in cui si chiede al Ministero dell'interno di far presente alle Giunte comunali e provinciali di applicare nei limiti del possibile le stesse disposizioni.

MANNIRONI. Ecco perché nel mio emendamento dicevo « in quanto applicabili ».

PRESIDENTE. La liquidazione del commissario in ogni concorso si fa tenendo conto di una base di 50 concorrenti.

Ora, un piccolo comune se bandisce il concorso per un usciere, o per una guardia comunale, o per un applicato, non avrà più di due o tre concorrenti. Mi preoccupo di non gravare di oneri i bilanci di questi comuni. Sarei dell'idea di accettare la proposta del collega onorevole Sullo di mutare l'emendamento in ordine del giorno.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per i danni di guerra*. In tal senso sono d'accordo. Accetto però l'ordine del giorno come raccomandazione.

MANNIRONI. Accetto. Converto l'emendamento in ordine del giorno, chiedendo però che sia posto in votazione. Ecco il testo del mio ordine del giorno:

« La IV Commissione finanze e tesoro in occasione dell'approvazione del disegno di legge « Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo » (1147) ritiene di se-

gnalare all'onorevole ministro dell'interno la opportunità di impartire disposizioni affinché i criteri informativi del suddetto provvedimento siano applicati, per quanto possibile, anche ai concorsi degli enti locali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Mannironi accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Rimane da esaminare l'ultimo comma dell'articolo 12 « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Proporrei di farne un articolo a sé.

(Così rimane stabilito).

Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo nel testo da me ora letto.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Mi riservo di stabilire in sede di coordinamento l'esatta numerazione degli articoli del disegno di legge approvati.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti 1295, 1182 e 1147, approvati nella seduta odierna e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bitossi (585) approvata nella precedente seduta del 24 corrente.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti provvedimenti:
Proposta di legge del senatore Bitossi:

« Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 ». (585):

Presenti e votanti.	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

Disegno di legge: « Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49 ». (1295):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Proposta di legge del deputato Murdaca: « Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte ». (1182):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ». (1147):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

per la proposta di legge del senatore Bitossi n. 585:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chiostergi, Corbino, De Martino Francesco, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Magnani, Mannironi, Nicoletto, Pecoraro, Saggin, Sciaudone, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

per il disegno di legge n. 1295:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavinato, Chiostergi, Corbino, De Martino Francesco, De Palma, Fanfani, Ghislandi, Guggenberg, Magnani, Mannironi, Pecoraro, Proia, Saggin, Scarpa, Sciaudone, Scoca, Sullo, Tosi, Tudisco, Turnaturi, Walter.

per la proposta di legge del deputato Murdaca n. 1182:

Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavinato, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Giannini Guglielmo, Magnani, Mannironi, Martinelli, Pecoraro, Pesenti, Proia, Saggin, Scarpa, Scoca, Sullo, Tosi, Tudisco, Turnaturi, Walter.

per il disegno di legge n. 1147:

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Assennato, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Ceccherini, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Ghislandi, Mannironi, Martinelli, Nicoletto, Pecoraro, Proia, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Vicentini, Zerbi.

È in congedo:

Ponti.

La seduta termina alle 11,45.